<u>Legge regionale</u>

INTERVENUI IN FAVORE DELL'AGRICOLUURA

0 0: 0

Legge regionale.

INTERVENTI IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA.

Il Consiglio Regionale ha approvato la seguente legge:

Art. 1.

La Regione Puglia attua nell'anno 1972 gli interventi in agricoltura, in conformità e con l'osservan za delle disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per tali interventi è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni, come appresso distinta, per le attività di cui ai sottoindicati articoli della predet
ta legge:

- art. 11: interventi per la concessione di pre stiti di conduzione a tasso agevolato a favore di impren ditori agricoli, singoli o associali, lire 500.000.000;
- art. 16: contributi in conto capitale per il mi glioramento delle strutture aziendali . lire 300.000.000;
- art. 17: contributi in conto capitale per la costruzione e il risttamento di strade vicinali ed in terpoderali, nonchè per la costruzione di acquedotti rureli lire 100.000.000;

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente legge farà carico al capitolo 324/bis che, con la presente legge,
viene istituito sotto la voce "Interventi nel settore dell'agricoltura secondo la legge 27 ottobre 1966,
n. 910", mediante prelevemento di uguale somma dal ca
pitolo 308 delle note di variazione al bilancio 1972
"Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con legge regionale".

Art. 3.

I provvedimenti di concessione adottati dagli Ispettori Provinciali e dall'Ispettore Compartimentale dell'Agricoltura e dagli Ispettori Ripartimentali
e dall'Ispettore Regionale delle Foreste, nell'ambito delle competenze stabilite dall'ant. 40 della leg
ge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'attuazione delle at
tività indicate nell'art. 1 della presente legge, so
no resi esecutivi col visto dell'Assessorato Regiona
le all'Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca.

I provvedimenti per l'attuazione di iniziative in teressanti il territorio di più provincie ed i provvedimenti per l'attuazione di iniziative riguardanti materie di competenza dei predetti Ispettorati, il cui importo superi i limiti stabiliti dall'art. 40 della citata legge 910, sono adottati della Giunte Regiona le

Le stesse norme valgono per i provvedimenti relativi a tutti gli altri interventi che la Regione attua in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne con i finanziamenti previsti nel proprio bilancio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto regionale ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Wetarrese

friendly laston

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

E' estratto del verbale della seduta del 29 luglio 1972 ed è conforme al testo deliberato del Consiglio Regionale.

TL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Matarrese

finely antiene

Consiglio Regionale della Puglia

9 / A60; 1972

(Doly Prog Perqueta Donvita)